



Liceo Scientifico Giovanni Spano

Sassari (SS), Via Monte Grappa 2i - Tel. 079 217517 ~ 079 294754
ssps040001@istruzione.it - ssps040001@pec.istruzione.it
www.liceospano.edu.it



LICEO SC. "G. SPANO" - SASSARI
Prot. 0006720 del 27/05/2026
IV (Uscita)

Sassari, 27/05/2026

Circ. n. 417

Al personale docente con
contratto a tempo determinato
e supplenti brevi e saltuari

Bacheca di Argo e sito web

Oggetto: monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale appartenente alla pubblica amministrazione, sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di monetizzare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha novellato il comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012, inserendo una disciplina derogatoria in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi del quale *"il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"*;

VISTO l'art. 19 comma 2 del CCNL 29/11/2007;

VISTO l'art. 38 comma 2 del CCNL 2019-2021 che stabilisce che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato;

	<h1>Liceo Scientifico Giovanni Spano</h1> <p>Sassari (SS), Via Monte Grappa 2i - Tel. 079 217517 ~ 079 294754 ssps040001@istruzione.it - ssps040001@pec.istruzione.it www.liceospano.edu.it</p>	 
--	---	--

VISTO l'art. 1, comma 54, legge n. 228/2012, che dispone *“il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”*;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato, nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

VISTA la sentenza n. 14268/2022 della Suprema Corte di Cassazione che, nel recepire i principi comunitari ha stabilito che è illegittimo decurtare automaticamente ai docenti i giorni di sospensione delle lezioni dal numero di ferie che maturano ogni anno, a meno che il datore di lavoro provveda ad invitarlo a goderne durante i giorni di sospensione delle lezioni e prima della cessazione del rapporto di lavoro, con espresso avviso, in caso diverso, della perdita del diritto alle ferie ed all' indennità sostitutiva;

VISTA l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 16715/2024;

VISTO L'art. 35 del CCNL 2019/2021;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna del calendario per l'anno scolastico 2025-2026, così formulato:

15 settembre 2025	data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado
8 giugno 2026	data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

	<h1 style="text-align: center;">Liceo Scientifico Giovanni Spano</h1> <p style="text-align: center;">Sassari (SS), Via Monte Grappa 2i - Tel. 079 217517 ~ 079 294754 ssps040001@istruzione.it - ssps040001@pec.istruzione.it www.liceospano.edu.it</p>	 
---	---	--

Festività nazionali e chiusura della scuola:

1° novembre – festa di tutti i Santi;
8 dicembre – Immacolata Concezione;
25 dicembre – Natale;
26 dicembre – Santo Stefano;
1° gennaio – Capodanno;
6 gennaio – Epifania;
Lunedì dopo Pasqua (lunedì dell’Angelo);
25 aprile – anniversario della Liberazione;
1° maggio – festa del Lavoro;
2 giugno – festa nazionale della Repubblica;
festa del Santo Patrono (secondo la normativa vigente, se ricade in un giorno di lezione).

Altre giornate per le quali è prevista la sospensione delle lezioni:

2 novembre: commemorazione dei defunti;
vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
17 febbraio; martedì grasso
dal 02 aprile al 4 aprile 2026 vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua;
07 aprile 2026 il martedì successivo al lunedì dopo Pasqua;
28 aprile: Sa Die de sa Sardigna.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

I docenti con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di maturità e alle altre attività valutative.

AVVISA

nel caso di mancata richiesta volontaria dei giorni di ferie spettanti, la S.V. perderà ogni diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva, in base alla normativa citata in premessa.

Si ringrazia per la collaborazione

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio Personale - il calcolo delle ferie maturate, di quelle godute e di quelle da fruire entro il termine di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Letizia Fadda

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse